



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-01534 DEL SEN. GASPARRI (res. 234 del 22 ottobre 2024)

RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, con il quale il senatore interrogante chiede *“quali valutazioni il Ministro esprima sul contenuto, a giudizio dell'interrogante deplorabile e sconcertante, delle dichiarazioni del sostituto procuratore Patarnello che appaiono, tra l'altro, non adeguate alla funzione di magistrato che egli riveste; se non ritenga di attivare i poteri ispettivi di propria competenza in riferimento alla vicenda e relativa al comportamento del giudice Patarnello, anche al fine di accertare eventuali pericolosi connubi tra politica e magistratura”*, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, da informazioni pervenute dal Procuratore Generale della Corte d'appello di Roma, opportunamente interpellato dalla competente articolazione ministeriale, risulta che la Procura della Repubblica di Roma *“non ha iscritto sulla vicenda alcun fascicolo”*.

Si è proceduto allora ad acquisire dalla mailing list dell'ANM, il contenuto della mail scritta dal dott. Patarnello che, per completezza di esposizione, si riporta di seguito: *“Indubbiamente l'attacco alla giurisdizione non è mai stato così forte, forse neppure ai tempi di Berlusconi. In ogni caso oggi è un attacco molto più pericoloso e insidioso per molte ragioni. Innanzitutto, perché Meloni non ha inchieste giudiziarie a suo carico e quindi non si muove per interessi personali ma per visioni politiche e*

questo la rende molto più forte. E rende anche molto più pericolosa la sua azione, avendo come obiettivo la riscrittura dell'intera giurisdizione e non semplicemente un salvacondotto. In secondo luogo, perché la magistratura è molto più divisa e debole rispetto ad allora. E isolata nella società. A questo dobbiamo assolutamente porre rimedio. Possiamo e dobbiamo farlo. Quanto meno dobbiamo provarci. Sull'isolamento sociale non abbiamo il controllo ma sul tema della compattezza interna possiamo averlo. Non è accettabile chinare le spalle ora o che qualcuno si ritagli uno spazio politico si danni dell'intera magistratura. In terzo luogo, la compattezza e omogeneità di questa maggioranza è molto maggiore che nel passato e la forza politica che può esprimere è enorme e può davvero mettere in discussione un assetto costituzionale ribaltando principi cardine che consideravamo intangibili. Come corollario di questa condizione politica, anche l'accesso ad un'informazione decente è ancora più difficile dell'era di Berlusconi. Quindi il pericolo per una magistratura ed una giurisdizione davvero indipendente è altissimo. Dobbiamo essere uniti e parlare con chiarezza. Non dobbiamo fare opposizione politica ma dobbiamo difendere la giurisdizione e il diritto dei cittadini ad un giudice indipendente. Senza timidezze. Dobbiamo pretendere che il CSM apra un dibattito al proprio interno e deliberi una reazione chiara e netta. Che anche l'ANM mostri il proprio approccio unitario e fermo. Ieri ho sentito un buon Santalucia, pacato ma piuttosto chiaro. Vorrei che si sentisse chiaramente che rappresenta tutta la magistratura.".

Innanzitutto, come si è già avuto modo di dire in occasione della risposta ad altri atti di sindacato ispettivo, non può non constatarsi come le affermazioni riferite al Presidente Meloni siano gravemente indicative, soprattutto per la loro provenienza, del clima istituzionale che vive la nostra democrazia.

In uno Stato di diritto come il nostro, che si fonda sul principio della separazione dei poteri, il tema del rapporto tra i diritti di libertà di manifestazione e di partecipazione politica, che deve essere riconosciuto ai magistrati in quanto cittadini, e l'esigenza non meno rilevante, fissata nell'articolo 104 della Costituzione, di

assicurare la loro autonomia e indipendenza, è centrale e impone un'attenta quanto costante riflessione.

Purtroppo, non può non constatarsi come sempre più frequentemente singoli esponenti dell'ordine giudiziario ritengano di dover assumere pubblicamente posizioni politiche o di partecipare ad iniziative su temi politicamente sensibili con un atteggiamento di forte contrapposizione all'azione di Governo.

Non si tratta di disconoscere ai magistrati, in quanto cittadini, i diritti di libertà di manifestazione e di partecipazione politica, ma è necessario che questi diritti siano esercitati tutelando i principi, pur'essi costituzionali, di imparzialità della magistratura e di leale collaborazione tra le istituzioni.

Il principio di leale collaborazione, che va doverosamente attuato da ciascuno dei soggetti istituzionali, si declina tuttavia nel rispetto delle prerogative riconosciute a ciascuno degli organi costituzionali e nelle opportune sedi di confronto ed è appena il caso di ricordare che la funzione di indirizzo politico compete al Governo e al Parlamento, non certo alla magistratura. Il Presidente Meloni è stata eletta dal popolo per il programma elettorale ben definito e condiviso dai suoi elettori.

Le istituzioni, invero, appartengono e rispondono all'intera collettività e tutti devono potersi riconoscere in esse; per il buon funzionamento e per il servizio da rendere al Paese, è necessario che ogni istituzione collabori, ciascuna secondo il proprio mandato costituzionale, anche nella diversità di opinioni e di visione, esercitando tuttavia capacità di mediazione e di sintesi, che sono essenziali per la vita democratica.

L'atteggiamento dialogante presuppone la reciproca legittimazione ed il riconoscimento delle funzioni e delle prerogative esclusive di ciascuno.

Nel caso specifico, non solo ciò non è accaduto ma la diversità di opinione e di visione del magistrato, legittima, è stata espressa in maniera inaccettabile e lesiva dell'immagine di indipendenza della magistratura.

Si è pertanto ritenuto di avviare, nell'ambito delle prerogative riconosciute al Ministro della giustizia, la consueta attività istruttoria prevista dalla legge, per

verificare l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare a carico del dott. Marco Patarnello con riguardo alla vicenda tratteggiata nell'interrogazione.

Tanto premesso, l'atto di sindacato ispettivo involge la generale questione del rapporto tra i diritti di libertà di manifestazione e di partecipazione politica, che deve essere riconosciuto ai magistrati in quanto cittadini, e l'esigenza non meno rilevante, fissata nell'articolo 104 della Costituzione, di assicurare la loro autonomia e indipendenza.

La consapevolezza della fondamentale importanza del valore della imparzialità di chi è chiamato a svolgere le delicatissime funzioni giurisdizionali richiede necessariamente che essa si esprima anche nelle sue manifestazioni esterne, imponendo sobrietà, irreprensibilità e riservatezza dei comportamenti individuali, così da evitare il rischio di apparire condizionabili o di parte.

In questi termini si è espressa in più occasioni la Corte Costituzionale: “...*i magistrati, per dettato costituzionale, debbono essere imparziali e indipendenti e tali valori vanno tutelati non solo con specifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni giurisdizionali ma anche come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento, al fine di evitare che possa dubitarsi della loro indipendenza e imparzialità nell'adempimento del compito loro assegnato. I principi anzidetti sono quindi volti a tutelare anche la considerazione di cui il magistrato deve godere presso la pubblica opinione e assicurano al contempo quella dignità dell'intero Ordine Giudiziario che l'art. 18 del r. d. del 31 maggio 1946 n. 511 qualifica prestigio...Nel bilanciamento di tali interessi con il fondamentale diritto alla libera espressione del pensiero sta il giusto equilibrio, al fine di contemperare esigenze ugualmente garantite dall'ordinamento costituzionale...*” (Corte Costituzionale, sentenza 7 maggio 1981, n. 1001).

La necessità di un equilibrato bilanciamento tra gli interessi costituzionalmente tutelati, come quelli della indipendenza, della imparzialità e della tutela della credibilità della funzione giudiziaria, in cui si concreta la nozione legislativa di prestigio

dell'Ordine Giudiziario, con il diritto del magistrato alla libera manifestazione delle proprie opinioni, è stata ribadita anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato che l'esercizio del diritto del magistrato – come di ogni cittadino – di manifestare liberamente il proprio pensiero non deve ledere situazioni giuridiche non meno rilevanti, come diritti e libertà altrui o i valori di imparzialità e di indipendenza (cfr. *Cass., sent. n. 7443/2005*).

Anche l'art. 6 del codice etico approvato in data 7 maggio 1994 dal Comitato Direttivo Centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati, statuisce al comma 3 “...fermo il principio di piena libertà di manifestazione del pensiero, il magistrato si ispira a criteri di equilibrio e di misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa...”.

In definitiva, le legittime opinioni del magistrato, anche su temi politicamente sensibili, non devono essere espresse in modo tale da fare dubitare della sua indipendenza e imparzialità nell'adempimento dei compiti a lui assegnati, l'una e l'altra essendo valori di rango costituzionale; non devono determinare indebite interferenze nel corretto esercizio di funzioni costituzionalmente previste, quali quelle di altri organi costituzionali o costituzionalmente rilevanti; non devono ledere altrui diritti di rango costituzionale.

Per tale ragione, resta tema centrale per questo Governo l'eventuale reintroduzione nel nostro ordinamento, tra i doveri del magistrato (anche con una diversa modulazione pienamente aderente al principio di tipicità degli illeciti disciplinari), del divieto di “...tenere comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell'istituzione giudiziaria...”, divieto sancito dall'art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 109 del 2006, poi abrogato dall'art. 1 comma 3 della legge n. 269 del 2006, con la conseguente previsione, quale illecito disciplinare di tipo extrafunzionale, del divieto di tenere “...ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza...”, illecito disciplinare previsto dall'art. 3 comma 1 lett. l) del decreto

legislativo n. 109 del 2006, poi abrogato dall'art. 1 comma 3 della legge n. 269 del 2006. Ciò all'esclusivo scopo di assicurare e tutelare, nel quadro degli equilibri costituzionali, improntati alla divisione dei poteri, il prestigio dell'intero Ordine giudiziario.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)